



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine

NN. 8842 – 8844 – 8850/2018 e 80 – 722 – 984 – 1521/2019 R.G.N.R. mod. 21 (Proc. Rep. Udine)

**VERBALE di ASSUNZIONE di INFORMAZIONI**  
- art. 362 c.p.p. -

Il giorno 04 dicembre 2019, alle ore 14,50, in Roma, via Palestro n. 81, presso gli Uffici dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), innanzi al P.M. dott.ssa Viviana Del Tedesco, assistita dall'Ufficiale di P.G. Lgt. C.S. Daniele Colafemmina, appartenente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Udine, è presente la sotto indicata persona che, richiesta delle generalità, risponde: ---//

- Sono MARTINELLI Francesco, Direttore dell'Organismo Pagatore di AGEA, nato il 22 aprile 1962 a Roma, ove risiedo in via Filippo De Grenet n. 145 (recapito 346/2462059).---//

Avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, dichiara: ---//

**DOMANDA:** Ai sensi del DM 1867/2018, art. 5, gli Organismi Pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalità. A norma del successivo art. 7, la riduzione del beneficio, o l'esclusione, viene applicata nei casi di negligenza e di intenzionalità. Il Criterio di Gestione Obbligatorio n. 4 (Settore 2 – Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante 1° Tema principale: Sicurezza alimentare), accluso in allegato I al citato DM 1867/18, nella descrizione degli impegni, con riferimento alle produzioni vegetali, pone a carico dell'Azienda agricola l'obbligo di assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma. L'aver impiegato in modo improprio semi di mais conciatati industrialmente con il concentrato fluido denominato Mesuroil 500 FS (composto dal principio attivo Methiocarb) prodotto da Bayer AG Crop Science, ovvero non aver vigilato sul suo utilizzo, nel caso in cui la semina sia stata affidata a soggetti terzi, costituisce un'inadempienza, per negligenza o con intenzionalità, al Criterio di Gestione Obbligatorio n. 4 e, di conseguenza, una violazione agli obblighi in materia di condizionalità?---//

**RISPOSTA:** Premetto che i controlli di condizionalità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di attuazione riguardano la necessità di rispettare specifici Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e, più in generale, le cd "buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA). Entrambi gli insiemi di obblighi sono riferiti alla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica, della salute di piante e animali ed al benessere degli animali.

I controlli sono a carico degli Organismi Pagatori competenti per quanto riguarda i CGO (nel caso del Friuli Venezia Giulia la competenza è dell'Organismo Pagatore AGEA che procede anche all'irrogazione delle relative sanzioni), mentre le BCAA sono controllate a livello nazionale nell'ambito dei controlli di ammissibilità delle superfici svolti dall'Organismo di Coordinamento di AGEA con sede a Roma, che assume al riguardo la veste di soggetto delegato dell'Organismo Pagatore. In ogni caso, l'Organismo Pagatore effettua controlli annuali su un campione corrispondente all'1% delle domande presentate nell'ambito dei pagamenti diretti e dei regimi di aiuto previsti dal FEASR. Gli esiti dei controlli, che sono svolti anche in campo (nel caso dell'uso di fitofarmaci, è possibile che venga effettuato un controllo presso le aziende con il quale si verifica la documentazione e, occasionalmente, potrebbero anche essere raccolti dei campioni), sono valutati in relazione ai seguenti tre parametri: 1) Estensione; 2) Gravità; 3) Durata.

*La combinazione dei tre parametri definisce la sanzione da applicare, che viene detratta dal pagamento delle domande di aiuto interessate.*

*Venendo ora alla risposta alla questione posta, rientra negli obblighi di condizionalità anche assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, e pertanto, l'aver impiegato in modo improprio semi di mais concianti industrialmente con il concentrato fluido denominato Mesuro 500 FS (composto dal principio attivo Methiocarb), direttamente o per il tramite di soggetti terzi costituisce una violazione dei predetti obblighi.*

*Nello specifico, per quanto riguarda il CGO 4, la violazione è riferita al fatto che, nell'ambito della sicurezza alimentare, il prodotto in questione costituisce un elemento di possibile contaminazione.*

*Per quanto riguarda l'accertamento della negligenza o dell'eventuale intenzionalità della violazione, occorrono approfondimenti istruttori, perché la sussistenza dell'uno o dell'altro aspetto influenza in modo determinante sia la sanzione che la valutazione di rischio rispetto all'azienda interessata.---//*

DOMANDA: Il Criterio di Gestione Obbligatorio n. 10 (Settore 2 – Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante 4° Tema principale: Prodotti fitosanitari), anch'esso accluso in allegato 1 al citato DM 1867/18, nella descrizione degli impegni stabilisce che, per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal D.Lgs. n. 150/2012. In particolare, le aziende devono rispettare le modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato, essere in possesso ed utilizzare i previsti dispositivi di protezione individuale, nonché disporre in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto dal DM 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Utilizzare un'attrezzatura di semina non dotata di deflettori o altro dispositivo per l'interramento delle polveri risultanti dall'aspirazione pneumatica della seminatrice e/o che non garantisce il completo incorporamento del seme nel terreno (soprattutto alla fine delle file e ai bordi del campo) per evitare l'avvelenamento di uccelli e mammiferi contaminando l'ambiente circostante, in presenza di vento – nello specifico mai inferiore a 9 kmh, con punte di 21 kmh medi e raffiche che hanno raggiunto anche i 43 kmh – nonché attuare la semina mentre le api sono in piena attività e, infine, non utilizzare, nelle attività di preparazione, di semina e di smaltimento i Dispositivi di Protezione Individuale necessari, esponendo sé stessi ad un grave rischio di contaminazione, costituisce un'inadempienza, per negligenza o con intenzionalità, al Criterio di Gestione Obbligatorio n. 10 e, di conseguenza, una violazione agli obblighi in materia di condizionalità?---//

RISPOSTA: *Si, le circostanze descritte costituiscono una violazione degli obblighi in materia di condizionalità in quanto nelle procedure di semina con semi concianti non sono state seguite le prescrizioni d'uso previste nelle etichette ufficiali, ossia quelle approvate con Decreto Ministeriale, associate al prodotto conciante. Per quanto riguarda la negligenza o l'eventuale intenzionalità faccio riferimento a quanto già esposto in precedenza.---//*

DOMANDA: Nel rispetto degli impegni di condizionalità, tra cui le c.d. "buone condizioni agronomiche ed ambientali" e, in particolare, le BCAA3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, queste devono essere collocate/stoccate in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e poste in superfici impermeabilizzate. Tra le sostanze pericolose risultano compresi i prodotti fitosanitari. Lo smaltimento non corretto delle confezioni (sacchi) che contengono tali prodotti, costituisce un'inadempienza alle BCAA3 e, di conseguenza, una violazione agli obblighi in materia di condizionalità?---//

RISPOSTA: *Si, anche in questo caso sussiste una violazione.---//*

DOMANDA: Il Decreto legislativo n. 150/2012 in materia di difesa integrata, che attua la Direttiva UE n. 128/2009 e, successivamente, il Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) individuano per la difesa integrata due livelli di applicazione: uno volontario ed

uno obbligatorio. Quest'ultimo, in vigore dal 1° gennaio 2014, riguarda l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante coltivate, l'utilizzo di mezzi biologici per il loro controllo, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'utilizzo di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana, tra quelli disponibili sul mercato, così come previsto dall'Allegato III del Decreto legislativo sopra citato. Il mancato rispetto delle prescrizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2012 in materia di difesa integrata obbligatoria, in particolare l'art. 19, costituisce una violazione agli obblighi in materia di condizionalità ed ha riflessi sul diritto alla percezione dei contributi PAC?---//

*RISPOSTA: Il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2019, n. 497, definisce le regole applicabili ai diversi ambiti di condizionalità a partire dal 1° gennaio 2019. Il MiPAAF pubblica infatti decreti annuali che recepiscono di volta in volta le determinazioni Comunitarie, Nazionali e Regionali applicabili in materia di condizionalità. Ciò premesso, preciso che, con riferimento a quanto riportato di seguito, non mi risultano sostanziali modifiche nel corso degli ultimi anni, e pertanto si può affermare che quelle seguenti siano regole consolidate. Al riguardo, il decreto ministeriale in questione, nell'Allegato I, specifica quanto segue: "Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»". Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:*

*- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;*

*- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;*

*- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;*

*- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;*

*- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;*

*- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)."*

*Alla stregua di quanto ora riportato, il comportamento descritto non rientra nel perimetro di applicazione del CGO 10, e pertanto, non rientra tra i casi di violazione delle regole di condizionalità.---//*

**DOMANDA:** Con riferimento alla percezione dei contributi PAC, richiesti con Domanda Unica di Pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013, compilando e sottoscrivendo il "QUADRO K – DICHIARAZIONI E IMPEGNI", il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, in qualità di agricoltore beneficiario di pagamenti indicati all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013, deve

conformarsi durante tutto l'anno agli obblighi in materia di condizionalità e che, qualora i Criteri di Gestione Obbligatoria o le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali non siano rispettati a causa di atti o omissioni ad egli imputabili, il totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati è ridotto, oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti ai sensi degli artt. 97 e 99 del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Titolo IV del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 e del Titolo V, Capo III del Reg. (UE) n. 809/2014. Il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria nn. 4 e 10 e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali prima richiamati rientra tra gli impegni sottoscritti dai beneficiari di contributi PAC di cui al predetto QUADRO K?---//

RISPOSTA: Sì, la domanda di aiuto per i pagamenti diretti include il quadro k, rubricato "dichiarazioni ed impegni" proprio allo scopo di accertare la consapevolezza dell'agricoltore richiedente rispetto a tutti gli impegni e gli obblighi che gravano sui beneficiari degli aiuti agricoli comunitari. Rientrano, quindi, tra gli impegni sottoscritti dai beneficiari anche quelli concernenti il rispetto dei CGO 4 e 10, nonché delle BCAA.---//

ADR: Sotto il profilo sanzionatorio, nel caso in cui un agricoltore violi la condizionalità, commettendo altresì una condotta penalmente rilevante, a prescindere dalla fattispecie colposa o dolosa, applichiamo il criterio dell'intenzionalità (da intendersi come rappresentazione e volontà dell'atto di semina non corretto), che comporta una riduzione minima del 20% del beneficio ottenuto nell'anno in cui è stato commesso il reato, fino all'esclusione, naturalmente in base alla gravità della condotta, individuata al seguito dell'istruttoria da noi eseguita, alla stregua dei parametri già prima citati. Produco la circolare vigente in materia di condizionalità. Se, invece, la condotta viola la condizionalità (ad esempio in violazione delle prescrizioni dell'etichetta), ma non configura anche una condotta penalmente rilevante. L'esito del controllo viene valutato allo scopo di definire la sussistenza di una eventuale intenzionalità. In caso di violazione per negligenza, di solito la sanzione non supera una riduzione del 20% dell'aiuto da percepire.---//

ADR: Riguardo alla scelta della messa alla prova da parte dei responsabili della violazione, essa escluderebbe l'applicazione del criterio di intenzionalità. Peraltro, l'istituto del ravvedimento è previsto nell'ambito della valutazione della condizionalità e della definizione della sanzione e la messa alla prova può rientrare nella valutazione del ravvedimento. ---//

ADR: Essendo informato di una ipotesi di una violazione della condizionalità, per effetto del presente verbale e per fatto notorio, rappresento l'interesse di AGEA ad ottenere i dati investigativi, allorquando saranno ostensibili, ai fini degli accertamenti di competenza di questo Organismo Pagatore, trattandosi di contributi pubblici. Non ho altro da aggiungere. Resto a disposizione per ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi utile. ---//


Fatto, letto, confermato e sottoscritto alle ore 16.00 odierne.

Il teste viene ammonito a non rivelare ad alcuno il contenuto della deposizione e nemmeno il fatto di averla resa.

La persona sentita



L'Ufficiale di P.G. verbalizzante



Il Sost. Procuratore  
dr.ssa Viviana Del Tedesco

1058/4



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta  
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE  
CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI FEAGA E FEASR, CONDIZIONALITA' E  
SISTEMA INFORMATIVO OPR

Piazza Città di Lombardia n. 1  
20124 Milano  
Tel. 02 6765.1  
Fax 02 3936164

[www.opr.regione.lombardia.it](http://www.opr.regione.lombardia.it)  
[opr@pec.regione.lombardia.it](mailto:opr@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo X1.2018.0040162 del 05/03/2018

Spettabile

AGEA - Area Coordinamento  
Via Palestro, 81

00100 ROMA (RM)

Email: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)

**Oggetto : Condizionalità: chiarimenti in merito alla valutazione delle inadempienze che causano contestazioni di reati penali**

Con la presente, si sottopongono a codesto Organo di Coordinamento alcune problematiche emerse durante l'applicazione, nell'ambito dei controlli di Condizionalità, del livello intenzionale per le inadempienze che causano contestazioni di reati penali, in modo analizzare le casistiche riscontrate e avere una conferma sulle soluzioni proposte.

Nella circolare di AGEA Coordinamento in materia di Condizionalità - Anno 2017, nei casi contemplati dai CGO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, è stabilito che "gli Organismi Pagatori applichino il livello intenzionale per le inadempienze che causino contestazioni di reati penali con responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo. Tale applicazione avviene per tutti i casi portati a conoscenza dell'OP competente e l'effetto è immediato, senza cioè dover attendere il termine dell'iter procedurale relativo alla contestazione penale. Nel caso in cui l'iter termini con l'annullamento del provvedimento penale, l'OP modificherà l'esito di conseguenza."

Nell'applicazione di questi principi OPLO ha riscontrato problemi applicativi con riferimento a statuizioni che non sono "sentenze penali" e/o nelle quali sia assente l'accertamento di una responsabilità penale (si vedano a tal proposito, il decreto penale di condanna di cui agli artt. 459 e 460 c.p.p e l'istituto della messa alla prova di cui alla legge 28/04/2014, n. 67).

Si analizzano di seguito le due casistiche riscontrate e le ipotesi di soluzione proposte.

#### A) MESSA ALLA PROVA

La sospensione del processo con messa alla prova, introdotta con legge 28/04/2014, n. 67 entrata in vigore il 17/05/2014, è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'indagato / imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.

La giurisprudenza ha precisato che in tale ambito non vi è un accertamento di penale responsabilità. Cass. pen. Sez. V, 28-03-2017, n. 33277

La valutazione che il giudice compie all'esito della messa alla prova non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità sicché, la decisione assunta, nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, non potrà avere alcuna incidenza sull'eventuale giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno.

 Referente per l'istruttoria della pratica: MICHELE GIOLETTA Tel. 02/6765.6456

In questo caso si è dell'avviso che poiché non si giunge a una definizione di responsabilità, al termine del periodo di prova concluso con esito positivo, l'organismo pagatore debba procedere modificando l'esito e togliendo l'intenzionalità.

#### B) DECRETO PENALE DI CONDANNA

Il procedimento per decreto penale è un rito deflativo del dibattimento, nel quale, peraltro, l'eliminazione della fase dibattimentale non è sicura posto che l'opposizione al decreto penale può determinare l'instaurazione del dibattimento.

Il decreto penale ha la natura di una sentenza di condanna ma anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Notevoli le connotazioni di premialità del rito: oltre alla riduzione di pena, il decreto penale non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Inoltre, il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. La giurisprudenza ha precisato che tale provvedimento equivale a una sentenza penale di condanna. In questo caso, pur specificando la norma che il decreto penale anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460 c 5 codice procedura penale) si ritiene che l'intenzionalità debba essere mantenuta e resa definitiva in quanto la giurisprudenza afferma l'equivalenza tra decreto e sentenza penale di condanna (Cons. Stato Sez. IV, 23-01-2017, n. 261). Il T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 13-07-2015, n. 1934 afferma che un decreto penale di condanna, pur non essendo in grado di produrre gli stessi effetti della sentenza penale passata in giudicato, ha pur sempre valore decisorio circa l'accertamento dell'esistenza del fatto materiale costituente reato e della sua imputabilità al condannato. Infatti, il decreto contiene l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate, la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata. Una volta esecutivo, l'accertamento contenuto nel decreto è quindi suscettibile di essere utilizzato in sede amministrativa per tutte le valutazioni conseguenti. Inoltre il Cons. Stato Sez. III, 23-02-2015, n. 911 afferma che nel procedimento monitorio penale (il quale è uno strumento privilegiato di definizione anticipata del procedimento penale, tale da consentire un serio risparmio di energie o la semplificazione della vicenda, se del caso prevedendo cospicui incentivi all'imputato ad accettare la condanna), il decreto penale di condanna reca, sia pur in forma semplificata, una condanna vera e propria a carico dell'imputato stesso (artt. 459 ss. c.p.p.).

Con la presente si chiede di confermare la correttezza delle soluzioni proposte e si coglie l'occasione per suggerire una nuova formulazione per la prossima circolare che possa chiarire meglio l'ambito di operatività di detta nozione.

La formulazione proposta potrebbe quindi essere la seguente:

"Nei casi contemplati dai CGO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, è stabilito che gli Organismi Pagatori applichino il livello intenzionale per le condotte oggetto di iscrizione nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p. di cui siano venuti a conoscenza.

Nel caso in cui il procedimento di cui alla suddetta iscrizione non si concluda con una statuizione definitiva che accerti la responsabilità del beneficiario, l'OP modificherà l'esito di conseguenza."

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

MARCO GIUSEPPE VIGNATI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

## **Allegato 3. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità**

### **Premesse e definizioni**

La presente procedura stabilisce le modalità di gestione delle segnalazioni spontanee da parte delle Autorità di controllo competenti, a cui fa riferimento l'articolo 69 (2) del Regolamento (UE) 809/2014, intese come tutte quelle comunicazioni inerenti comportamenti non conformi ai requisiti di condizionalità, rilevate durante i controlli condotti da Enti specializzati.

#### **Definizioni**

- Autorità di controllo competente ACC – OP o organismo di controllo di condizionalità competente per territorio
- Ente specializzato ES – Ente competente per la verifica dell'applicazione della normativa nazionale o locale, relativa ad una o più requisiti di condizionalità.
- Segnalazione Ogni comunicazione relativa al comportamento non conforme alla normativa nazionale o locale, proveniente da un Ente specializzato

#### **Modalità di catalogazione e gestione delle segnalazioni**

In riferimento ai tipi di segnalazioni che possono pervenire dagli Enti specializzati, relative a non conformità rilevate a carico di aziende agricole o dei loro rappresentanti, si distinguono tre casi:

- Segnalazioni di generica non conformità;
- Segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- Segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

In relazione ai tre tipi di segnalazione illustrati, i comportamenti da seguire sono i seguenti:

- Presa in carico della segnalazione come elemento dell'analisi di rischio per la selezione del campione per l'anno seguente;
- Integrazione dell'azienda coinvolta dalla segnalazione nel campione di condizionalità dell'anno (compatibilmente con i tempi della segnalazione) ed esecuzione di un controllo aggiuntivo;
- Calcolo dell'esito aziendale di condizionalità in relazione alla non conformità evidenziata nella segnalazione ed assegnazione diretta delle riduzioni dei pagamenti.

#### **Applicazione della procedura – flusso attività**

L'applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Identificazione da parte di ogni ACC, a livello del territorio di competenza, degli Enti specializzati responsabili di ogni elemento normativo relativo agli ambiti di condizionalità;
2. Ricezione delle segnalazioni provenienti dagli Enti specializzati individuati;
3. Predisposizione di una procedura di protocollazione interna delle segnalazioni;
4. Applicazione del sistema di valutazione delle segnalazioni;
5. Attribuzione della segnalazione ai tre casi previsti;
6. Gestione delle conseguenze della segnalazione;
7. Rendiconto annuale delle segnalazioni ricevute e delle procedure adottate.

